

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
SORTI IN SEGUITO A SENTENZE ESECUTIVE DEL
GIUDICE DI PACE DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare

la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile della Struttura Autonoma “Polizia Locale e Protezione Civile”, di predisporre, sulla base della relazione allegata (allegato 1), la presente proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D.lgs 267/2000 lettera a):

- 1) €. 43,00 a titolo di spese di giudizio per la liquidazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 2782/2024 - RG 50149/2023;
- 2) €. 43,00 a titolo di spese di giudizio per la liquidazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 5422/2024 - RG 56929/2023;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da Allegato 3;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alle sentenze sopra riportate;
3. Di approvare che le spese di cui alle sentenze trovano copertura finanziaria al capitolo 01111.10.0703 "Oneri da contenzioso" per €. € 86,00 come da variazione allegato 2) parte integrale e sostanziale del presente atto;
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo;
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1) Relazione;
 - Allegato 2) Variazione di Bilancio
 - Allegato 3) Parere rilasciato dal collegio dei revisori.

Successivamente, vista l'urgenza di adottare gli opportuni atti affinché le obbligazioni di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile,
con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO SORTI IN
SEGUITO A SENTENZA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la successiva deliberazione di G.C. n.1 del 09/01/2024 con la quale è stato approvato il “*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2024/2025, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs 118/2011*”;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i

singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere, reso in sede nomofilattica, della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:[...]La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). **Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).** In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...];

Preso atto, altresì, dei contenuti della deliberazione Corte Conti n.27/SEZAUT/2019;

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *“Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio

competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto opportuno, in qualità di Dirigente Area Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione del Territorio e SUE, di predisporre, sulla base delle relazioni allegate (Allegato1_Relazione), la proposta di delibera consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti in seguito a sentenza esecutiva;

Preso quindi atto che:

- Con sentenza n. 30256/22 del 15 ottobre 2024, il Tribunale Ordinario di Milano - causa civile di I Grado, ha accolto il ricorso promosso dalla Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. contro il Comune di Bollate, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9340/2022 ad oggetto il pagamento della somma di € 70.000,00 a titolo di canoni dovuti per gli anni 2020 e 2021 in forza di convenzioni-contratti per l'uso di aree per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche. Il Tribunale, con la medesima sentenza:
 - dispone revoca il decreto ingiuntivo n. 9340/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 7 giugno 2022;
 - condanna il Comune di Bollate alla restituzione in favore della Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. della somma pari ad € 26.236,29, oltre ad interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo;

- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, dichiarando irripetibili le spese del monitorio.

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui sopra rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso.
- al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti (prot. del .../11/2024), previsto ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 3_Parere Revisore dei Conti);

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1. Di richiamare** le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2. Di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa;
- 3. Di approvare** che le spese da restituire di cui alla sentenza sopra riportata, per effetto del calcolo degli interessi legali maturati, ammontano ad euro **28.318,12** (€ 26.236,29 + € 2.081,83) e trovano copertura finanziaria al capitolo di bilancio 01111.10.0703 dell'esercizio 2024 "Oneri da contenzioso" come da variazione allegato 2), parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 4. Di inviare** il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.
- 5. Di prendere** atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1_Relazione;
 - Allegato 2_Variazione di Bilancio
 - Allegato 3_Parere Revisore dei Conti;

Successivamente, vista l'urgenza, di adottare gli opportuni atti affinché l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, come originatasi da sentenza n. 30256/22 del 15 ottobre 2024, il Tribunale Ordinario di Milano - causa civile di I Grado, con separata votazione eseguita in forma palese mediante appello nominale effettuato dal Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, **con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione n.78 e n. 79 del 20/12/2023, il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario definitivo per gli esercizi 2024/2026, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi e successive integrazioni;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2024 di approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;
- gli atti di variazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2024/2026 ad oggi adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ciascuno per la competenza attribuitagli dalla normativa vigente in materia di variazioni di bilancio di cui al D.Lgs 267/2000.

Visto il prospetto di variazione al bilancio predisposto dal servizio finanziario dell'Ente, secondo le richieste effettuate dai Responsabili al fine di:

- una giusta allocazione delle risorse,
- una ricognizione puntuale delle priorità e delle nuove esigenze;
- un aumento delle spese per utenze;

che trovano copertura con:

- incremento di entrate proprie comunicate e/o accertate,
- economie sulle spese,

così come elencate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente le variazioni agli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio 2024/2026;

Preso atto che il Comune non essendo in alcuna situazione di cui agli articoli 195 e 222 del Tuel, e tenuto conto delle richieste avanzate dall'area Gestione del Territorio con le quali il Dirigente comunica la necessità di applicare avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, così come indicato nell'allegato 1) al fine di:

- finanziare il completamento del parco sportivo di Via Verdi così da dare maggiore fruibilità di tale servizio ai cittadini;

Preso atto della verifica effettuata sulla congruità ad oggi degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e del Fondo di Riserva secondo i limiti dettati dalla normativa;

Dato atto che la presente variazione consente di mantenere in equilibrio di Bilancio di Previsione 2024/2026 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica ;

Considerato che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre procedere a variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 in ogni sua parte;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 2);

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, per tutte le motivazioni citate in premessa, le variazioni agli stanziamenti del bilancio 2024/2026, l'applicazione di avanzo destinato agli investimenti così come riassunti nel prospetto allegato 1), che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato 2) parte integrante e sostanziale;
4. Di procedere, conseguentemente, a aggiornare i capitoli di bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 in ogni sua parte;
5. Di dare atto che dopo la presente variazione le risultanze del Bilancio 2024/2026, sono le seguenti:

ANNO 2024

• Totale avanzo applicato	€	5.228.943,86
• FPV	€.	2.977.966,27
• Totale Entrata competenza 2024	€	54.739.806,34
• Totale Spesa competenza 2024	€	62.946.716,47

ANNO 2025

• FPV	€.	928.675,70
• Totale Entrata competenza 2025	€	50.984.394,87
• Totale Spesa competenza 2025	€	51.913.070,57

ANNO 2026

• FPV	€.	281.780,50
• Totale Entrata competenza 2026	€	44.041.090,00
• Totale Spesa competenza 2026	€	44.322.870,50

Successivamente, vista l'urgenza di procedere agli adeguamenti dei capitoli di bilancio per attivare le attività programmate, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Premesso che:

1. GAIA SERVIZI SRL è una società in house, partecipata in misura totalitaria dal Comune di Bollate (MI), istituzionalmente deputata alla gestione di servizi pubblici locali e attività complementari strumentali all'ente, tra cui:
 - la gestione e manutenzione delle strade;
 - la manutenzione del verde;
 - la manutenzione dei giochi per bambini e dell'arredo urbano
 - la gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione
 - la manutenzione degli immobili
2. il Comune di Bollate ha la necessità di avere a disposizione un contratto, nella forma dell'accordo quadro, per eventuali affidamenti di lavori e servizi manutentivi da intendersi quali aggiuntivi ai contratti di servizio in essere per far fronte a nuove esigenze, in presenza di risorse economiche aggiuntive;
3. lo strumento dell'accordo quadro permetterebbe di gestire le esigenze in modo flessibile, affidando alla società in house solo gli interventi necessari, al di là di quelli previsti dai contratti già in essere, e in modo rapido, non essendo necessari nuovi affidamenti per ogni singolo intervento, favorendo un miglioramento dei tempi di risposta al sorgere di bisogni oltre ai benefici economici e di presidio della cosa pubblica.
4. il Comune di Bollate intende valutare preliminarmente la possibilità di procedere all'affidamento di lavori e servizi manutentivi, mediante la formula dell'*in house providing*, anche in ragione dei contratti già in essere per le prestazioni ordinarie;

Dato atto che:

- GAIA Servizi in collaborazione con il Comune di Bollate ha elaborato lo schema di contratto per l'esecuzione in house di lavori e servizi manutentivi di natura straordinaria del patrimonio comunale, attraverso lo strumento dell'accordo quadro, per la durata di quattro anni;
- l'Amministrazione comunale ha impartito specifiche indicazioni affinché fosse verificata la possibilità di affidare a GAIA Servizi le attività in oggetto, approfondendo in tal senso sia gli aspetti di legittimità dell'affidamento che quelli di convenienza tecnica ed economica per l'Amministrazione stessa;

Preso atto:

- delle risultanze dell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione comunale, per come confluita nella "*Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione dei servizi cimiteriali (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2 e 3; art. 31, commi 1 e 2)*", riferita alla sussistenza dei presupposti giuridici, tecnico-gestionali ed economici per l'affidamento *in house*, nonché la relazione relativa agli "*Affidamenti in house: schema di motivazione qualificata da inserire nella deliberazione di affidamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 201 del 2022*";
- che, sulla base delle predette risultanze, la proposta condivisa con GAIA Servizi per per l'esecuzione *in house* di lavori e servizi manutentivi di natura straordinaria del patrimonio comunale, attraverso lo strumento dell'accordo quadro, risulta tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house*, in favore della predetta Società;

Visti:

- l'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii;
- l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE e l'art. 17 della direttiva 2014/23/UE, in tema di *in house providing*;

Dato atto che:

- GAIA Servizi è una società partecipata in misura totalitaria dal Comune di Bollate e ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività concernenti la gestione e manutenzione delle strade, la manutenzione del verde manutenzione dei giochi per bambini e dell'arredo urbano e la gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione;
- il Comune di Bollate partecipa alla compagine sociale di GAIA Servizi, la cui strutturazione societaria è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento *in house*, riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo analogo a quello che il socio pubblico può esperire sui propri servizi, nonché alla prevalente destinazione dell'attività in favore del socio pubblico, così come meglio dettagliato nello Statuto sociale di Gaia Servizi e verificato nella Relazione;

Ritenuto di condividere e fare proprie le valutazioni compiute nelle allegate Relazioni, da ritenersi qui integralmente riportate;

Ritenuto, quindi che:

- la proposta che l'ente ha condiviso con la società GAIA Servizi s.r.l. per l'esecuzione *in house* di lavori e servizi manutentivi di natura straordinaria del patrimonio comunale, attraverso lo strumento dell'accordo quadro, sia tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house* e ciò per le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nelle allegate Relazioni, il cui contenuto è da intendersi in questa sede approvato ed espressamente richiamato;
- all'esito della positiva istruttoria effettuata, il Comune intende pertanto affidare alla società GAIA Servizi, nella forma dell'*in house providing*, il servizio di cui all'oggetto a far data dalla sottoscrizione del contratto per la durata di anni quattro secondo le condizioni di cui allo schema di contratto e supportata dalle Relazione sopraccitate;

Precisato che, trattandosi di affidamento *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, si applicano le previsioni di cui all'art. 17, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione n. ___ del ____, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7, co. 3, e 14 del d.lgs. n. 36/2023;

- il d.lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;
- l'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto che il presente argomento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse il presupposto logico, di diritto e di fatto del presente provvedimento;
- 2) per i motivi espressi in narrativa, di valutare positivamente la proposta, relativa all'affidamento *in house* dell'esecuzione di lavori e servizi manutentivi di natura straordinaria del patrimonio comunale, attraverso lo strumento dell'accordo quadro, condivisa con la società GAIA Servizi s.r.l., come da documentazione richiamata ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare, a tali fini:
 - la "*Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione dell'esecuzione in house di lavori e servizi manutentivi di natura straordinaria del patrimonio comunale, attraverso lo strumento dell'accordo quadro, (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2 e 3; art. 31, commi 1 e 2)*",
 - la relazione relativa agli "*Affidamenti in house: schema di motivazione qualificata da inserire nella deliberazione di affidamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 201 del 2022*"
 - lo schema dell'Accordo Quadro
 allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 4) conseguentemente, per tutte le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nelle allegate Relazioni di cui al precedente punto 3), di autorizzare l'affidamento *in house* in favore di GAIA Servizi s.r.l. dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori e servizi manutentivi di natura straordinaria del patrimonio comunale, attraverso lo strumento dell'accordo quadro, per la durata di quattro anni, alle condizioni di cui allo schema di contratto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di demandare ai competenti Uffici comunali di assolvere agli obblighi di trasmissione, trasparenza e pubblicità ai sensi della normativa vigente, anche previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022;
- 6) di demandare ogni altro adempimento conseguente, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, ai responsabili dei servizi interessati;
- 7) di dare atto che la "*Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione dei servizi cimiteriali (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2 e 3; art. 31, commi 1 e 2)*", la relazione relativa agli "*Affidamenti in house: schema di motivazione qualificata da inserire nella deliberazione di affidamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 201 del 2022*" e lo schema dell'Accordo Quadro costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo.

Successivamente, vista l'urgenza, di predisporre quanto necessario al fine di mettere a disposizione lo strumento dell'accordo quadro per la realizzazioni di interventi di natura straordinaria,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.